



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUINTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:  
 disposto d'ufficio  
 a richiesta di parte  
 imposto dalla legge

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 24/04/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. MARIA VESSICHELLI  
Dott. ROSA PEZZULLO  
Dott. PAOLO MICHELI  
Dott. GIUSEPPE DE MARZO  
Dott. GABRIELE POSITANO

SENTENZA  
N. 1424  
REGISTRO GENERALE  
N. 30533/2014  
- Presidente -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Consigliere -  
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BC N. IL C 1959

avverso la sentenza n. 2073/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 25/03/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/04/2015 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.  
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

502

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr. **Ciro Angelillis**, conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Per la parte civile è presente l'Avvocato **D'Addabbo**, la quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese.

## **RITENUTO IN FATTO**

1. **BC** propone personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Venezia, in data 25 marzo 2014, che, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Padova, in data 24 gennaio 2013, rideterminava la pena nei confronti dell'imputato, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, confermando l'affermazione di responsabilità del **B** per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., per avere reiteratamente molestato **GM**, in modo da provocare nella medesima un perdurante stato di ansia e di paura ed uno stato di stress prolungato con conseguente assunzione di farmaci antidepressivi, così da costringere la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita, cambiando abitazione, modificando i percorsi stradali per raggiungere il lavoro e facendosi accompagnare da terze persone.
2. Il ricorso viene articolato in cinque motivi, lamentando la difesa:
  - violazione di legge in relazione all'art. 552 c.p.p. per indeterminatezza, sotto l'aspetto temporale, del capo d'imputazione;
  - mancata assunzione, ai sensi dell'art. 606 lett d) c.p.p., di una prova decisiva consistente nella perizia psichiatrica nei confronti dell'imputato richiesta in sede di appello;
  - vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale disattende la richiesta di perizia psichiatrica formulata dal difensore in sede di appello;
  - carenza di motivazione sulla perdurante sussistenza del grave stato d'ansia in capo alla persona offesa;
  - vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo il difensore lamenta violazione di legge in relazione all'art. 552 c.p.p. per indeterminatezza, sotto l'aspetto temporale, del capo d'imputazione, hm

rilevando che il termine "epoca" non consente di precisare il *dies a quo* dal quale computare l'inizio della condotta illecita.

2. Il motivo è inammissibile poiché ripetitivo delle doglianze di appello e perché non si confronta con la puntuale motivazione contenuta nella sentenza di secondo grado nella quale, con argomentazione giuridicamente corretta, è evidenziato che, ai fini della rituale contestazione del delitto di "stalking" - che ha natura di reato abituale - non si richiede che il capo di imputazione rechi la precisa indicazione del luogo e della data di ogni singolo episodio nel quale si sia concretato il compimento di atti persecutori, essendo sufficiente a consentire un'adeguata difesa la descrizione in sequenza dei comportamenti tenuti, la loro collocazione temporale di massima e gli effetti derivatine alla persona offesa (Sez. 5, Sentenza n. 7544 del 25/10/2012 Rv. 255016).
3. La Corte ha ragionevolmente precisato che, in considerazione della natura della contestazione, la data deve individuarsi in un momento successivo all'introduzione della fattispecie contestata e, dunque, a partire dal mese di febbraio dell'anno 2009.
4. Con il secondo motivo la difesa deduce la mancata assunzione, ai sensi dell'art. 606 lett d) c.p.p., di una prova decisiva, rappresentata dalla perizia psichiatrica nei confronti dell'imputato, richiesta in sede di appello e tesa ad accertare la capacità di intendere e di volere.
5. Con il terzo motivo il difensore lamenta vizio di motivazione nella parte in cui la Corte territoriale disattende la richiesta di perizia psichiatrica formulata dal difensore in sede di appello
6. I motivi possono essere trattati congiuntamente attenendo alla medesima questione. La difesa fa presente di avere documentato l'accertamento espletato dalla Commissione medica di Padova, relativo al riconoscimento di una invalidità civile pari all'80%, nonché la consulenza tecnica del 15 settembre 1999 depositata nell'ambito del procedimento per separazione giudiziale, aggiungendo che l'imputato, nell'anno 2014 era stato sottoposto ad una perizia psichiatrica volta ad accertare la capacità di intendere e di volere nell'ambito di un procedimento penale relativo al reato di atti persecutori. Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, dalla documentazione sanitaria emergeva un verbale di accertamento da parte dell'Inps, risalente all'anno 2012, attestante un disturbo di personalità paranoidea e morbo di Crohn. Dall'insieme di tali elementi non sarebbe possibile sostenere, come ritenuto la Corte territoriale, che i dati sanitari più recenti non riguardano problemi legati a patologie psichiatriche.
7. Preliminarmente va rilevato che la Corte territoriale sul punto ha opportunamente evidenziato che la richiesta era stata formulata, non nell'atto di appello, ma solo in sede di discussione davanti alla Corte e che la stessa difesa, nell'atto di appello, aveva

gab

escluso che i disturbi di cui soffriva l'imputato fossero idonei ad incidere sulla sua capacità d'intendere e di volere. I giudici di merito hanno esaminato la documentazione richiamata dalla difesa, rappresentata dagli atti depositati all'udienza del 13 marzo 2014 relativi al verbale redatto dalla ASL in occasione della visita del 23 gennaio 2006 attestante una personalità paranoide, dal giudizio definitivo dell'INPS che ha accertato una invalidità civile permanente nella misura dell'80% con diagnosi di Disturbo della personalità paranoidea, morbo di Crohn e rinvio a pregresse e generiche turbe psichiche.

8. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, con motivazione assolutamente congruente, la Corte territoriale ha osservato che era rimasto immutato nel tempo lo stile di vita, libero da impegni familiari e sociali, che aveva impedito *alla personalità paranoide di scompensarsi in senso francamente psicotico*, consentendo di escludere che la capacità di intendere e di volere fosse anche solo scemata.
9. Con il quarto motivo la difesa deduce carenza di motivazione sulla perdurante sussistenza del grave stato d'ansia in capo alla persona offesa. Secondo il difensore per ritenere provato l'evento del delitto in questione non sarebbero sufficienti le dichiarazioni della persona offesa e i riscontri costituiti dalle dichiarazioni del marito e dei medici che l'avevano in cura, essendo necessario un riscontro esterno oggettivo, costituito da un accertamento medico.
10. La censura è manifestamente infondata poiché la sussistenza del grave e perdurante stato di turbamento emotivo prescinde dall'accertamento di uno stato patologico conclamato, essendo sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità dell'equilibrio psicologico della vittima, per cui assumono rilevanza tanto le dichiarazioni della persona offesa, quanto le sue condotte, conseguenti e successive all'operato dell'agente. L'orientamento assolutamente costante della giurisprudenza è nel senso che l'effetto destabilizzante deve essere in qualche modo oggettivamente rilevabile (Cass. 14 aprile 2012, n. 14391). Nel caso di specie la prova è correttamente ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico, ricavati dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, da quelle dei testi escussi e dai comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente. In particolare, sono state valorizzate le dichiarazioni della persona offesa che ha riferito che a causa dei comportamenti dell'imputato, rappresentati da minacce e molestie e in conseguenza degli appostamenti presso la nuova residenza, era stata costretta a rivolgersi ad uno psicologo e ad assumere antidepressivi e sonniferi e, da ultimo, era stata vittima di attacchi di panico. Circostanze queste confermate dal marito della donna e dal medico di base. Quest'ultimo ha riferito di essersi occupato della paziente perché stressata per la persecuzione operata da una persona che viveva nel suo stabile.

4/20

Il professionista ha ricordato che la stessa presentava, per questo fatto, uno stato di stress, manifestando sintomi di una sindrome ansiosa depressiva, che le impediva di dormire e di riposare.

11. Con l'ultimo motivo il difensore deduce vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, rideterminata in anni 1 e mesi 6 di reclusione, successivamente ridotta per il rito abbreviato, nella pena finale di anni 1 di reclusione. Sotto tale profilo sarebbe insufficiente il riferimento generico ai criteri previsti dall'articolo 133 del codice penale, senza l'indicazione degli elementi giustificativi che avevano fatto ritenere alla Corte territoriale di dover applicare una pena base così distante dal minimo edittale, previsto dalla legge nella misura di mesi 6 di reclusione.
12. La censura è infondata poiché la Corte nel determinare la pena, dopo avere bilanciato la recidiva con il riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti, ha espressamente fatto riferimento alla gravità dei fatti contestati, sottolineando il periodo di tempo per il quale la condotta si è protratta, in relazione al danno cagionato alla persona offesa.
13. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 516 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, oltre accessori di legge.
14. Considerata la peculiarità della fattispecie, riguardante reati commessi in ambito familiare, la Corte ritiene - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - di disporre l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, dell'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in complessive euro 2000, oltre accessori come per legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti del processo a norma dell'art. 52 dlgs 196/03 in quanto disposto d'ufficio.

Così deciso il 24/04/2015

Il Consigliere estensore

Gabriele Positano



Il Presidente

Maria Vessichelli

